



**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Prato, 11 Dicembre 2019

**Lettera informativa n. 42/2019**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**OGGETTO: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2019**

Entro il prossimo **27 dicembre 2019** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2019. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

<b>6013</b>	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
<b>6035</b>	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

**Determinazione dell'acconto**

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
<b>I metodi per determinare l'acconto Iva</b> ➔	<b>storico</b>	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	<b>analitico</b>	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	<b>previsionale</b>	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.



*Professionisti Associati*  
Prato

<b>Metodo storico</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili;</li><li>• al saldo dell'anno 2018 per i contribuenti trimestrali;</li><li>• al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2018), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li></ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2018. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2019 rispetto a quella adottata nel 2018, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• contribuente mensile nel 2018 che è passato trimestrale nel 2019: l'acconto dell'88% va calcolato sulla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2018, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018;</li><li>• contribuente trimestrale nel 2018 che è passato mensile nel 2019: l'acconto dell'88% va calcolato su un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2018; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2019 è pari all'88% di un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li></ul>
<b>Metodo analitico</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2019, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li><li>• le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2019.</li></ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<b>Metodo previsionale</b>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

### L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

**Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

**Liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

**Operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, il calcolo dell'acconto dipende dalla data in cui la fusione ha avuto effetto. Contattare lo studio per avere indicazioni specifiche caso per caso.

### Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva
<ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;</li><li>• soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019;</li><li>• soggetti cessati prima del 30 novembre 2019 (mensili) o del 30 settembre 2019 (trimestrali);</li><li>• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li><li>• soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2019 risulta un'eccedenza a credito;</li><li>• soggetti che adottano il regime forfettario <i>ex</i> L. 190/2014;</li></ul>



*Professionisti Associati*  
Prato

- soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;
- soggetti che nel corso del 2019 sono usciti dal regime dei minimi o da quello forfettario;
- soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfettario *ex* L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

**La rilevanza penale degli omessi versamenti**

Si ricorda infine che il termine per il versamento dell’acconto Iva 2019 (27 dicembre 2019) contraddistingue il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno 2018, se d’importo superiore alla soglia stabilita dalla legge, costituisce reato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Professionisti Associati**